

Si segnala che l'art. 11 c. 2 del D.L. 66/2014 ha introdotto alcune novità in merito all'effettuazione di pagamenti tramite Modello F24. Tali novità saranno operative a partire dal 1 ottobre 2014.

In termini pratici, le nuove regole sono le seguenti:

- I Modelli F24 a saldo zero (cioè quelli in cui la somma degli importi a debito coincide con gli importi a credito indicati in compensazione) potranno essere pagati esclusivamente utilizzando i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 Web", "F24 Online", "F24 Cumulativo"). **Per gli F24 a saldo zero quindi non sarà più possibile utilizzare i servizi internet-banking** messi a disposizione dalle proprie banche.

- I modelli **F24 che hanno saldo a debito**, qualunque sia l'importo, ma che contengono anche l'**indicazione di crediti utilizzati in compensazione** ed i

**Modelli F24 aventi saldo superiore ai 1.000**

**Euro**

invece (a prescindere che vi siano importi indicati in compensazione) non potranno più essere pagati in contanti allo sportello, dovendo invece essere

**obbligatoriamente presentati utilizzando i sopracitati servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate oppure i servizi di internet-banking**

delle banche.

Con la circolare 27/E del 19/09/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato i casi in cui i modelli F24 cartacei rimangono consentiti:

- i soggetti non titolari di partita IVA, senza effettuare compensazioni, possono utilizzare il Mod. F24 cartaceo in caso di versamenti di importo minore o pari a 1.000 Euro;

- continuano ad essere utilizzabili i modelli F24 cartacei precompilati inviati al contribuente direttamente dagli enti impositori, qualunque sia l'importo;

- i versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate in corso alla data del 1° ottobre, iniziati utilizzando il modello cartaceo, possono proseguire nel medesimo modo fino al 31 dicembre 2014; il modello cartaceo in questo caso è ammesso sia nel caso di importi superiori a 1.000 Euro che di utilizzo di crediti in compensazione, anche qualora il saldo sia pari a zero;

- i contribuenti che si avvalgono di crediti di imposta utilizzabili esclusivamente mediante compensazione presso gli agenti della riscossione, possono a tal fine continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli agenti stessi.